



LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE " FELICE CASORATI "

Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037
e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it

Sezioni Artistiche	Sezione Musicale	Sezione Coreutica
Sede Centrale NOSL010001	Via Camoletti 21- NOSL010001	Sede centrale - NOSL010001
Romagnano Sesia - NOSL010023	tel. 0321 628944	e Sala danza Viale Ferrucci 27
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847		

**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E
SOGGETTO OSPITANTE**

Liceo Artistico, Musicale e Coreutico sede in via Greppi,18 -Novara, codice fiscale 80014030037, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica"
rappresentato dal Dott. Arch. Salvatore Palvetti

e

Azienda
Indirizzo
Tel
P.iva o Codice fiscale
rappresentata

PREMESSO CHE:

la L. 107/2015 ha istituito percorsi di Alternanza scuola lavoro nei licei, ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. Essi devono essere:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curriculari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini" tenendo conto delle specificità espresse al paragrafo 4.3 "Tirocini Curriculari";
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PRESO ATTO CHE

1. il tirocinio:
2. - è curricolare in quanto esperienza formativa ed orientativa di studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione di livello secondario;
3. - è finalizzato all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico;



LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE " FELICE CASORATI "

Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037
e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it

Sezioni Artistiche	Sezione Musicale	Sezione Coreutica
Sede Centrale NOSL010001	Via Camoletti 21- NOSL010001	Sede centrale - NOSL010001
Romagnano Sesia - NOSL010023	tel. 0321 628944	e Sala danza Viale Ferrucci 27
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847		

4. -si inserisce, per ciascuna istituzione scolastica, nell'esercizio della propria autonomia, nell'ambito del piano dell'offerta formativa predisposto su base triennale, esplicitante la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

5. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere, un numero di tirocinanti concordato volta per volta tra le Parti, durante il periodo di validità della presente convenzione, per lo svolgimento di un Tirocinio curricolare volto al perseguimento degli obiettivi indicati nel Progetto formativo individuale, di cui al successivo art. 2.
6. Il tirocinio ha la durata complessiva di 200/400 ore, svolte anche presso diversi enti/aziende ospitanti, nell'arco del triennio di validità del piano dell'offerta formativa predisposto ed approvato dal soggetto promotore, e sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto formativo individuale.
7. I tirocini curricolari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione ed il progetto formativo individuale sottoscritto sono conservati agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
8. L'esecuzione della presente convenzione avverrà tramite la sottoscrizione di singoli progetti formativi, come di seguito precisato.

ARTICOLO 2 – PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

9. Il Progetto formativo individuale stabilisce gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento. Il Progetto formativo individuale deve essere sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.
10. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione
11. Le Parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 e, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

ARTICOLO 3 – TUTORAGGIO

12. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo di classe. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale previa comunicazione alle parti.
13. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora con il tutor dell'ente ospitante alla individualizzazione del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e coordina la valutazione finale.
14. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio stesso (registri, etc.) nonché della valutazione finale delle prestazioni effettuate dal tirocinante.

ARTICOLO 4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione



LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE " FELICE CASORATI "

Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037

e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it

Sezioni Artistiche

Sede Centrale NOSL010001

Romagnano Sesia - NOSL010023

Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847

Sezione Musicale

Via Camoletti 21- NOSL010001

tel. 0321 628944

Sezione Coreutica

Sede centrale - NOSL010001

e Sala danza Viale Ferrucci 27

Durante lo svolgimento del percorso di alternanza scuola lavoro ogni studente assegnatario del percorso formativo individuale sarà tenuto a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in particolare quelli di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme del codice etico e dei regolamenti dell'Ateneo, ove compatibili.

Tali obblighi a carico di ciascun tirocinante dovranno essere previsti nel progetto formativo individuale che le Parti, compreso lo studente/esercitante la responsabilità genitoriale, sottoscriveranno a titolo di formale accettazione dei contenuti del progetto stesso e degli impegni che ne deriveranno.

ARTICOLO 5 – GARANZIE ASSICURATIVE

- L'istituzione scolastica, in quanto soggetto promotore, assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante (anche per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro realizzata al di fuori della sede del soggetto ospitante) e rientranti nel progetto formativo, nonché il tragitto abitazione/ente e ritorno, da parte del tirocinante.

ARTICOLO 6 – MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore;



LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE " FELICE CASORATI "

Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037
e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it

Sezioni Artistiche	Sezione Musicale	Sezione Coreutica
Sede Centrale NOSL010001	Via Camoletti 21- NOSL010001	Sede centrale - NOSL010001
Romagnano Sesia - NOSL010023	tel. 0321 628944	e Sala danza Viale Ferrucci 27
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847		

- formazione specifica: il tirocinante, in quanto usufruttore dei laboratori previsti da questo istituto, sarà in possesso dell'attestato di avvenuta formazione specifica relativa al codice ATECO (inserire codice ATECO dello specifico laboratorio); l'ente ospitante è comunque tenuta a valutare la formazione pregressa ed eventualmente integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal tirocinante;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08: qualora la mansione svolta dal tirocinante presso l'ente preveda la sorveglianza sanitaria obbligatoria, questa è a carico del Soggetto ospitante;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 81/08 è a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione, ha validità illimitata e sostituisce ogni precedente accordo concluso tra le Parti in materia di tirocini.
2. Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di 2 mesi, da comunicarsi all'altra Parte a mezzo di raccomandata a.r. o di pec, all'indirizzo istituzionale. Resta inteso che i progetti di tirocinio formativo in corso di svolgimento al momento del recesso saranno regolarmente conclusi. È fatta salva la possibilità, per il soggetto ospitante, di interrompere immediatamente il singolo progetto formativo qualora il tirocinante assuma comportamenti impropri o violi gli obblighi assunti nel progetto formativo individuale dallo stesso sottoscritto.
3. È facoltà del soggetto promotore di risolvere di diritto la presente convenzione qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante. Tale facoltà si estende a entrambe le Parti, in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il recesso che comporterà la definitiva interruzione del tirocinio dovrà essere comunicato da una Parte all'altra e al tirocinante a mezzo di raccomandata a.r. ed avrà effetto immediato.

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali

ARTICOLO 9 – ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo della convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 642/72, sono a carico del soggetto promotore.

ARTICOLO 10 – LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La presente convenzione è sottoposta alla legge italiana.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione



LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE " FELICE CASORATI "

Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037
e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it

Sezioni Artistiche

Sede Centrale NOSL010001
Romagnano Sesia - NOSL010023
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847

Sezione Musicale

Via Camoletti 21- NOSL010001
tel. 0321 628944

Sezione Coreutica

Sede centrale - NOSL010001
e Sala danza Viale Ferrucci 27

Liceo artistico Musicale e Coreutico

Legale rappresentante
Dott. Arch. Salvatore Palvetti

Azienda

Legale rappresentante

CERTIFICAZIONE PROGETTO

Si certifica il regolare svolgimento delle attività indicate nel progetto.

SEZIONE A – DATI TIROCINANTI

Studene/iclassedel Liceo Artistico Musicale e Coreutico come da elenco allegato

SEZIONE C - DATI SOGGETTI

Soggetto promotore
Liceo Artistico Musicale e Coreutico

Il Dirigente Scolastico
Dott.. Arch.Salvatore Palvetti

Nominativo

Tutor didattico

Docente interno della struttura

Struttura Ospitante
Dati Azienda

il legale rappresentante

Nominativo
Consulente esterno della struttura

Tutor Aziendale
